

**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**  
(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO**  
per l'applicazione del  
**CANONE PER OCCUPAZIONE DI**  
**SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 22/12/1998  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/01/2000  
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 14/03/2003  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2005  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2006  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21/03/2007  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30/11/2009  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/03/2011  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2013  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10/04/2014

## INDICE

### Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche

#### PARTE I

#### PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art.1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art.2	Concessioni /Autorizzazioni	pag. 3
Art.3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione	pag. 3
Art.4	Attivazione del procedimento amministrativo	pag. 4
Art.5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo	pag. 4
Art.6	Istruttoria	pag. 4
Art.7	Conclusione del procedimento	pag. 5
Art.8	Rilascio della concessione/autorizzazione	pag. 5
Art.9	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	pag. 5
Art.10	Principali obblighi del concessionario	pag. 6
Art.11	Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia	pag. 6
Art.12	Decadenza dalla concessione/autorizzazione	pag. 6
Art.13	Subentro nella concessione/autorizzazione	pag. 7
Art.14	Rinnovo della concessione/autorizzazione	pag. 7
Art.15	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni	pag. 7
Art.16	Occupazioni d'urgenza ed occupazioni abusive	pag. 7

#### PARTE II

#### DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art.17	Oggetto del canone	pag. 8
Art.18	Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 9
Art.19	Durata delle occupazioni	pag. 9
Art.20	Suddivisione del territorio comunale	pag. 9
Art.21	Tariffe per le occupazioni permanenti	pag. 10
Art.22	Tariffe per le occupazioni temporanee	pag. 10
Art.23	Detrazioni dal canone.	pag. 11
Art.24	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie	pag. 11
Art.25	Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	pag. 12
Art.26	Agevolazioni e maggiorazioni per particolari tipologie di occupazioni	pag. 12
Art.27	Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 13
Art.28	Sanzioni	pag. 13
Art.29	Ravvedimento	pag. 14
Art.30	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	pag. 14
Art.31	Funzionario responsabile	pag. 14
Art.32	Disciplina transitoria	pag. 15
Art.33	Rinvio dinamico	pag. 15

## **PARTE I**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 101 del 22/12/1998.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

D) criteri di determinazione del canone;

C) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

#### **Art. 2**

##### **Concessioni /Autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

#### **Art. 3**

##### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, quelle realizzate da produttori agricoli e ambulanti nelle aree di mercato anche attrezzate nonché le occupazioni effettuate dai partecipanti alle fiere. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

4. Per le occupazioni effettuate dagli spettacoli viaggianti e per le manifestazioni organizzate dai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 17 del presente regolamento, l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico si intende rilasciata nel momento in cui viene concessa la licenza di pubblica sicurezza.

#### **Art. 4** **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. Non sono ammesse domande cumulative per richiedere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico da parte di più soggetti.

3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione e di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 5** **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 nel caso di occupazioni temporanee e di giorni 60 nel caso di occupazioni permanenti dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

#### **Art. 6** **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula

all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposta richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

### **Art. 7**

#### **Conclusione del procedimento**

1. Terminata l'istruttoria, il procedimento amministrativo si conclude con l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

### **Art. 8**

#### **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal funzionario responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione, sentiti i pareri dei funzionari responsabili degli uffici eventualmente interessati, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo (eventuali)
- deposito cauzionale (se necessario).

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, sentita la Giunta Comunale e tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3. Nel caso l'occupazione comporti il taglio del manto stradale, la verifica deve riguardare anche la qualità del ripristino. La cauzione, che in questo caso deve essere versata obbligatoriamente, dovrà essere idonea a garantire l'ipotesi di ripristino non eseguito a regola d'arte.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 17 comma 3, il visto apposto dal funzionario responsabile sulla domanda presentata ai sensi dell'art. 4 sostituisce il provvedimento di autorizzazione.

### **Art. 9**

#### **Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

2. I metri indicati nel provvedimento di autorizzazione vengono arrotondati matematicamente all'unità.

### **Art. 10** **Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Tutte le occupazioni debbono effettuarsi in modo da non creare intralcio e pericolo al transito dei passanti e degli autoveicoli.

6. Sia posto in loco idonea segnaletica stradale ai sensi delle vigenti disposizioni ed in particolare del nuovo codice della strada onde evitare danni e pericoli a cose e persone, nonché creare intralcio al traffico pedonale e veicolare.

7. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

8. L'autorizzazione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponde unicamente l'utente.

### **Art. 11** **Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.** **Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone.

3. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

### **Art. 12** **Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

### **Art. 13**

#### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

### **Art. 14**

#### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di due giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Per le occupazioni temporanee la prima domanda di rinnovo può essere rivolta all'amministrazione in carta semplice facendo riferimento alla domanda originaria presentata ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Il rinnovo della concessione/autorizzazione avviene mediante l'apposizione del visto da parte del funzionario responsabile sull'autorizzazione originale.
5. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

### **Art. 15**

#### **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

### **Art. 16**

#### **Occupazioni d'urgenza ed occupazioni abusive**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche non susseguenti al rilascio dell'apposita autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo canone sono considerate abusive, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del canone stesso.
4. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni realizzate in modo difforme dalle

disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione od in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, come pure quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione, senza il rinnovo di questa, ovvero oltre la data di revoca o di rinuncia della medesima.

## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 17** **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, scalini, rampe per disabili, lucernari, verande, cappotti o isolamenti termici, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

1. passi carrabili e pedonali
2. condutture idriche necessarie per attività agricole
3. innesti ed allacci ad impianti di erogazione pubblici servizi
4. occupazioni per manifestazioni pubbliche organizzate dalle associazioni e dai Comitati per festeggiamenti che abbiano ottenuto il patrocinio comunale e le occupazioni effettuate a scopo benefico o sociale da associazioni non aventi finalità di lucro (turistiche, sportive, culturali, ecc.)
5. occupazioni per i parcheggi destinati a portatori di handicap
6. occupazioni che siano inferiore a mezzo mq o lineare
7. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi ed assistenziali per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione viene estesa anche per la manutenzione dei fabbricati degli enti di cui sopra
8. occupazioni delle aree cimiteriali
9. concessioni di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle Associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o altri ENTI di promozione sportiva
10. tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere
11. occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linee in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati
12. occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci
13. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima
14. occupazioni temporanee non superiori a tre ore consecutive
15. occupazioni per manifestazioni patrocinate dal Comune



16. semplice sosta non vietata dei veicoli lungo strade e piazze o negli spazi appositamente contrassegnati, salvo diversa disposizione stabilita con apposita deliberazione comunale.
17. interventi edilizi ricadenti nelle zone del centro storico R1 (complessi di interesse storico-artistico-ambientale) e nelle aree di riqualificazione o sostituzione R3 (complessi privi di interesse storico-artistico-ambientale che richiedono interventi di riqualificazione edilizia o di sostituzione) ad esclusione delle aree R3.4, R3.5, R3.6, R3.7; il periodo di esonero deve essere compreso in quello di validità del titolo abilitativo edilizio e non può superare i 365 giorni dalla data di inizio dei lavori, salvo proroga che può essere concessa a seguito di motivata richiesta scritta.

### **Art. 18**

#### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

### **Art. 19**

#### **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 5 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

2 bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2 alla scadenza si intendono rinnovate di un periodo uguale a quello originario e così via per le scadenze successive salvo che il Comune non comunichi la volontà di revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

### **Art. 20**

#### **Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la Giunta Comunale, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

#### ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

**LARGO ANNUNZIATA  
VIA BASSA  
VIA BESSONE  
VIA BOVES**

VIA BUI  
NUCLEO CAMPO SPORTIVO  
VIA CAVE  
VIA CAVOUR  
VIA SALVO D'ACQUISTO  
VIA DIVISIONE CUNEENSE  
VIA EINAUDI  
VIA DEGLI EULA  
VIA L. EULA  
CORSO EUROPA  
PIAZZA FILIPPI  
VIA FORZANI  
VICOLO GARIBALDI  
VIA GAROMBASSO  
VIA GIARDINI  
VIALE MONS. GIUGIARO  
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'  
VIA DEL MOLINO  
VIA MONTE CALVARIO  
VIA A. MORO  
VIA MOROZZO  
VIA IV NOVEMBRE  
VIA A. ORSI  
PIAZZA RIMEMBRANZA  
VIA ROMA  
VIA DON ROSSI  
VIA DEL SACRISTA  
PIAZZA SANTA CATERINA  
LARGO S. ANDREA  
VIA SILVESTRINI  
VIA SPELLO  
VIA DEL TEATRO  
VIA VECCHIA FRABOSA  
VIA XX SETTEMBRE  
LARGO XXV APRILE  
CORSO MARCONI

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI  
APPARTENENTI ALLA  
II CATEGORIA

**FRAZIONI**

**Art. 21**  
**Tariffe per le occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 19 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe che verranno approvate con deliberazione Consiliare.

**Art. 22**  
**Tariffe per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 19 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe che verranno approvate con deliberazione Consiliare.

**Art. 23**  
**Detrazioni dal canone**

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo eventuale di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

**Art. 24**  
**Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.**

**A ) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

**1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza effettiva in metri lineari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi risultante dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

**2) Occupazioni in aree di mercato attrezzate**

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione rilasciato in base alle vigenti leggi regolanti il commercio su aree pubbliche.

**3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

**B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

**1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.),

richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

## **2) Occupazioni nei mercati settimanali**

Per i mercati settimanali il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione del posteggio sul mercato rilasciato in base alle vigenti leggi regolanti il commercio su aree pubbliche.

## **3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni effettuate con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli titolari dell'attività di spettacolo viaggiante. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

## **4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla superficie occupata da tali strutture.. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

### **Art. 25**

#### **Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata nella misura di **£ 1.500 per utente**.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, che devono intendersi quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25.

3. Gli importi di cui al comma 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato per mezzo di conto corrente postale intestato al comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. Il Comune può prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

### **Art. 26**

#### **Agevolazioni e maggiorazioni per particolari tipologie di occupazioni**

1. Il canone è ridotto:

- a) del 20% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi.
- b) del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni consecutivi..
- c) del 60% per le occupazioni effettuate dagli ambulanti e produttori agricoli titolari di posteggio, in base alle vigenti norme disciplinanti il commercio su aree pubbliche, a condizione che il pagamento riguardi le occupazioni di almeno un semestre e venga effettuato in un'unica soluzione all'inizio del semestre

stesso.

Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili.

2. Le superfici sono calcolate:

- a) in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati
- b) per le occupazioni realizzate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, in ragione del 25% da 101 a 1.000 metri quadrati e in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

3. Per la determinazione del canone alle occupazioni effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si fa riferimento ai giorni di effettivo esercizio come risulta dall'autorizzazione di pubblica sicurezza.

4. Per la determinazione del canone alle occupazioni effettuate durante il mercato settimanale si fa riferimento alle ore di durata del mercato stabilite con apposita deliberazione comunale.

5. Per le occupazioni che comportano la chiusura di strade, con conseguente ulteriore disagio per la popolazione, è prevista una maggiorazione pari al 20% del canone liquidato.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle occupazioni abusive di cui all'art. 16 comma 3 e 4.

## **Art. 27**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, entro la scadenza stabilita nell'atto di concessione per la prima annualità e per gli anni successivi, in mancanza di variazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno in corso;

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato entro la scadenza stabilita nell'atto di autorizzazione e comunque non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime, mediante:

- a) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) versamento diretto a mezzo personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

3. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione il pagamento deve essere effettuato anticipatamente mediante:

- a) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) versamento diretto a mezzo personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

4. Per importi superiori a £ 1.000.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1 e 2, in due rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio e luglio.

5. Gli importi dei versamenti comprendenti decimali devono essere arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il versamento del canone non è dovuto qualora l'importo da pagare risulti inferiore ad € 3,00.

## **Art. 28**

### **Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento, protratto oltre 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 90 giorni di cui sopra.

3. Per tardivo pagamento la sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta del 75% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di 30 giorni dalla scadenza stabilita, del 50% se il versamento del canone avviene tra il 31° e il 60° giorno dalla scadenza e del 25% se il versamento del canone avviene tra

il 61° e il 90° giorno dalla scadenza.

4. Per le occupazioni abusive, di cui all'art. 16 comma 3 e 4, si applica un'indennità pari al canone, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

5. Per tutte le occupazioni abusive, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'indennità di cui al comma 4.

### **Art. 29 Ravvedimento**

1. La sanzione è ridotta, se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del canone, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del canone, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

### **Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito a adempiere nel termine di 30 giorni.

3. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante i concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 90 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**Art. 31**  
**Funzionario responsabile**

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

**Art. 32**  
**Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

**Art. 33**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.